

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO INTEGRATO DI SOCCORSO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TRATTO AUTOSTRADALE A1 RICADENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FIRENZE.

Il Ministero dell'Interno, rappresentato dal Prefetto di Firenze, Dott. Valerio Valenti, ex art. 1, comma 439, L. 296/2006 ed ex D.M. 15.07.2009 con il quale è stata conferita la delega in via generale ai Prefetti per la stipula di convenzioni con le Regioni e gli Enti locali finalizzate alla realizzazione di programmi straordinari nelle materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze (per brevità più avanti denominato Comando), C.F. 80019750480, nella persona del Comandante Arch. Gennaro Tornatore domiciliato per la carica presso la sede del Comando stesso, in Firenze, Via Giuseppe La Farina n. 18,

Azienda USL Toscana Centro con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, C.F. e Partita IVA 06593810481, (di seguito denominata semplicemente "Azienda"), rappresentata nel presente atto dal Dott. Paolo Morello Marchese nella sua qualità di Direttore Generale;

PREMESSO CHE

- in data 3 novembre 2016 l'Azienda e il Comando hanno stipulato apposita "Convenzione per lo svolgimento di un servizio integrato di soccorso sui lavori di adeguamento del tratto autostradale A1 ricadenti nel territorio" (giusta deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 1598 del 28/10/2016), approvata con Decreto del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana n. 113 del 18/11/2016, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze con il visto n. 23503 del 29/11/2019, ed ammesso alla registrazione della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana il 7/12/2016, reg. 2, fgl. 80 (acquisito agli atti della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana con nota prot. 30699 del 15/12/2016);
- la suddetta convenzione scade il 31/10/2021;
- essendo ancora in corso i lavori, sussiste ancora la necessità di integrare il sistema di soccorso sanitario sui lavori di adeguamento del tratto autostradale A1 ricadente nel territorio di

- competenza del Comando, mediante il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco;
- Autostrade per l'Italia S.p.A. e Azienda hanno concordato sulla necessità di garantire la presenza di personale dei Vigili del fuoco, a supporto del personale sanitario, al fine di formare una squadra integrata tecnico-sanitaria di emergenza;
 - l'art. 18 del D.lgs. n. 139/2006 definisce gli obiettivi del servizio di vigilanza antincendio svolto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, qualificandolo come presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo Nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione;
 - l'art. 17 della Legge n. 246/2000 prevede che gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tramite il competente Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità revisionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità "Protezione Civile e Servizi Antincendi" e del centro di responsabilità "Pubblica Sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno;
 - l'art. 1 comma 439 della legge Finanziaria 296/06 prevede che per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministero dell'Interno e, per sua delega, i Prefetti, possono stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali;
 - l'art. 15 della Legge n. 241/1990 consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi tra loro, stipulati digitalmente a pena di nullità, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comando garantisce la presenza dedicata di numero 2 (due) unità di personale dei Vigili del Fuoco, a supporto del personale sanitario, al fine di formare una squadra integrata tecnico-sanitaria di emergenza (di seguito indicata come "squadra").

Le unità di personale avranno in dotazione una vettura dei Vigili del Fuoco per i relativi spostamenti (dalla sede dei VV.F. alla postazione di soccorso).

Tale servizio è attivato per le necessità legate a lavorazioni in quota o nei pozzi di fondazione, che avranno termine presumibilmente entro l'anno 2022, per un numero medio di n. 12 ore giornaliere. L'attivazione e la sospensione del servizio viene disposta dall'Azienda su richiesta scritta da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A. e comunicata al Comando all'indirizzo email vigilanza.firenze@vigilfuoco.it Tale servizio è finalizzato a integrare le misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi ed al fine di prevenire situazioni di rischio, assicurare l'immediato intervento nel caso si verifichi un evento dannoso, fornire immediatamente alle eventuali squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco chiamate a intervenire, rapide e qualificate informazioni per migliorare i tempi e l'efficacia dell'azione.

Art. 2

Per le prestazioni di cui al presente servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del D.lgs. n. 139/2006, l'Azienda si impegna a versare a favore del Ministero dell'Interno, un corrispettivo con periodicità trimestrale posticipata, previa presentazione da parte del Comando di idonea documentazione riepilogativa delle spese relative ai servizi effettivamente resi dal personale operativo permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco richiamato in servizio per le finalità di cui alla presente convenzione.

L'importo è calcolato, sulla base delle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto del Ministero dell'Interno 2 marzo 2012; nello specifico il corrispettivo viene calcolato sulla base dei seguenti compensi non soggetti ad I.V.A.:

- tariffa oraria di € 23,00 oppure € 25,00 per unità di personale se nella squadra è presente rispettivamente un Vigile semplice oppure uno qualificato;
- costo orario dell'autovettura di € 7,00 (per un massimo di 4 ore giornaliere per il tragitto dalla sede dei VV.F. alla postazione di soccorso);
- riconoscimento dell'indennità di trasferta giornaliera di € 24,30 pro-capite.

Il versamento dovrà essere effettuato a favore del Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata Cap. 2439 – Cap. XIV art. 11 presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato – Sezione Provinciale di Firenze, a cui è associato il seguente codice IBAN: IT44N0100003245311014243911, con la causale:

“Versamento da parte delle Regioni, degli Enti Locali ed altri Enti Pubblici o Privati, degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'Interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.

Copia dell'ordinativo di pagamento sarà trasmessa al Comando per il successivo inoltro agli Uffici Centrali competenti del Ministero dell'Interno.

Art. 3

Il personale dei Vigili del Fuoco opererà di concerto con la squadra sanitaria messa a disposizione dall'Azienda, con il compito anche di controllo dell'efficienza degli impianti e mezzi di protezione antincendio attiva e passiva e facilitare interventi tecnici urgenti da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco in caso di eventi dannosi.

Art. 4

Nel caso di incidente o emergenza in atto, il personale dei Vigili del Fuoco opera in accordo con il personale dell'Azienda ed interviene secondo le proprie competenze tecniche in relazione agli equipaggiamenti, alle attrezzature ed alle unità disponibili.

In particolare, poiché 2 (due) unità Vigili del Fuoco non costituiscono una squadra ordinaria e non possono essere applicate le procedure operative standard, tutte le volte in cui è necessario l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco questa dovrà essere attivata; le 2 (due) unità di vigilanza potranno svolgere soltanto azioni utili a migliorare l'intervento e l'efficacia della squadra ordinaria.

Art. 5

L'attività svolta nell'ambito del presente accordo non modifica le responsabilità assegnate alle parti in applicazione delle vigenti normative; in particolare gli adempimenti e le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza antincendio.

Art. 6

Il Comando e l'Azienda individuano i seguenti referenti per la gestione di tale servizio:

- per il Comando il Direttore Speciale Massimo Angiolini;
- per l'Azienda il Dr. Paolo Pratesi.

Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente la sostituzione eventuale dei suddetti referenti.

Art. 7

Il presente accordo ha decorrenza 01/12/2021 e scadenza 31/12/2022, salvo proroga dei lavori autostradali e conseguente necessità, pertanto, di garantire il suddetto servizio, che sarà reso alle stesse condizioni regolamentari ed economiche, per lo stretto tempo necessario a concludere i lavori.

La convenzione non potrà essere prorogata comunque oltre il 31/12/2023.

Art. 8

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali le parti della presente convenzione si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascuna parte verranno trattati per finalità necessarie all'esecuzione del rapporto convenzionale (art. 6, par. 1 lett. b) Reg.UE 2016/679) e in ragione del rapporto medesimo. I dati personali verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati per le specifiche finalità descritte, ivi comprese l'adempimento di specifici obblighi normativi imposti ai Titolari quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5 par.1 lett c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per il tempo necessario a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa. Le parti, inoltre, riconoscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Le parti della presente convenzione si qualificano, per le proprie specifiche finalità, quali titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 Reg.UE 2016/679 e si impegnano alla piena osservanza della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, le parti garantiscono il pieno rispetto della riservatezza dei dati personali degli interessati in termini analoghi al segreto professionale garantendo l'accesso a tali dati solo da parte di personale debitamente autorizzato e istruito.

L'Azienda USL Toscana Centro, dà atto di aver provveduto alla designazione di un Responsabile della protezione dei dati, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica email: responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it.

Art. 9

Eventuali controversie saranno risolte in via bonaria tra le parti. Ove ciò non fosse possibile, il foro competente è il TAR Toscana.

Art. 10

La presente convenzione diviene esecutiva dopo la conclusione con esito positivo del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile e di legittimità da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Toscana.

Art. 11

La presente convenzione è sottoscritta in formato digitale ex art. 15 della Legge n. 241/1990, con registrazione solo in caso d'uso e relative spese a carico della parte richiedente. L'atto – in quanto sottoscritto da Amministrazioni Pubbliche – è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B del DPR 642/1972.

Firenze, data di apposizione della firma digitale

PER IL MINISTERO DELL'INTERNO

(Il Prefetto di Firenze)

Dott. Valerio Valenti

PER IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FIRENZE

(Il Comandante)

Arch. Gennaro Tornatore

PER L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

(Il Direttore Generale)

Dott. Paolo Morello Marchese